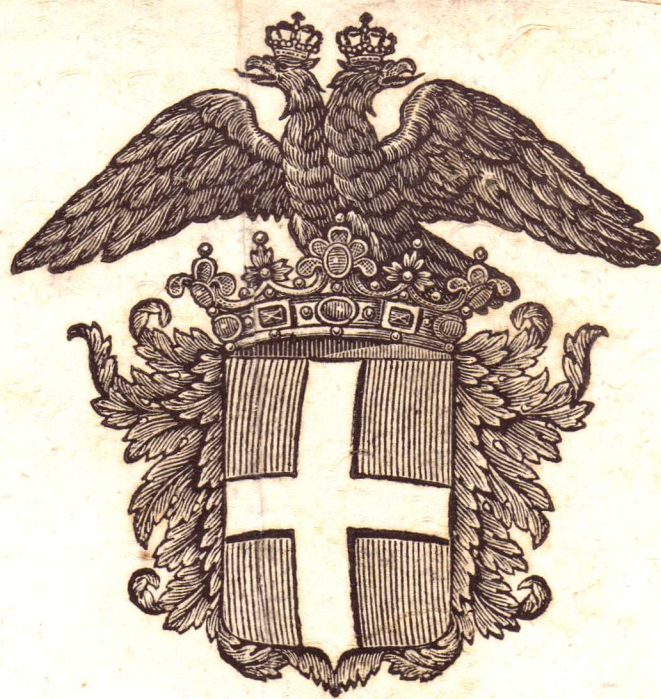




N. 2016.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA REGIA CITTA' DI COMO A V V I S O.

In adempimento della deliberazione presa dal consiglio comunale nella sua unione 30 novembre p. p. stata sanzionata dall' I. R. Governo come da ordinanza della I. R. delegazione provinciale del giorno 19 corrente N. 178-987 la congregazione municipale dispone quanto segue:

1. A contare dal giorno della pubblicazione del presente avviso e durante il corso di un anno, col riparto al capitolo 8, saranno rimossi e levati tutti gli sporti d'ogni sorte che si avanzano sul piano delle strade oltre la linea di facciata delle case, comprese le grondaje, coperti superiori alle botteghe, davanzali, vetrine, panconi, insegne di qualunque genere, gradini, sedili, soglie e rizzate alle porte, paracarri, pilette al disopra del selciato, usci, porte e cancelli apertisi esteriormente, le ante od imposte alle finestre che non oltrepassano due metri (tre braccia ed once quattro) di altezza dalla strada, anelli, uncini, arpioni, orli e cornici ecc.; in fine tutto quello sia mobile sia immobile che sorte dalla linea esterna del muro sporgente sulla strada, piazze, vicoli e luoghi pubblici od anche privati affetti di pubblica servitù.

2. Dalla generale rimozione restano escluse le sole ante delle botteghe, le quali per ora potranno essere aperte verso le contrade, e sono pure tollerate le pilette, che sostengono le suddette ante, sporgenti oltre il selciato delle strade, le quali però dovranno ridursi alla minima grossezza possibile; le piccole aperture praticate nell'alto delle ante seguono la legge delle finestre.

3. Resta proibita l'esposizione degli effetti fuori della luce delle botteghe ed altri luoghi, e s'intendono comprese nella stessa proibizione le merci, stoffe, tappeti ed ogni altro capo ed articolo di commercio che fosse esposto od appeso al muro verticalmente, lateralmente od altrimenti e tutto ciò che può impedire la visuale.

Volendo che la presente prescrizione sia immancabilmente eseguita si dichiara, affinché da nessuno possa allegarsi ignoranza o prodursi riclamo, che tutti gli effetti che verranno dai commessi o delegati d'ufficio ritrovati fuori dalla luce delle botteghe, delle porte ed aperture come sopra, costituiranno la prova provata della contravvenzione e quindi saranno dai commessi o delegati appresi e trasportati all'ufficio e considerati perduti a tutto pregiudizio dei contravventori, i quali saranno benanche soggetti alla multa di lir. 75.

4. Tutte le roture e fori derivabili dalla premessa rimozione saranno immediatamente otturati a perfezione d'arte.

5. Sarà permesso ai bottegaj, artigiani ed altri esercenti traffico o professione di porre sul frontone delle loro botteghe, porta o finestra un cartello o segnale in cui potranno essere dipinti, intagliati od incisi il loro nome, qualità di commercio, professione od insegna che verrà scelta.

Tali cartelli o segnali non potranno sporgere dalla linea del fabbricato oltre a quindici centimetri (once tre), e dovranno riportarne preventivo speciale permesso.

6. Abbenchè le ante delle botteghe siano per ora escluse s'intende però che sia tolto l'abuso contrario alla pubblica sicurezza di tenere le botteghe semiaperte e lasciare le ante libere senza affrancarle, ma queste dovranno essere in ogni tempo o interamente aperte in perfetta adesione del muro, o interamente chiuse. A tal fine si porranno degli occhielli incassati a filo di muro e mediante arpioncini verranno le ante affrancate contro le muraglie, o mediante catenacci interni saranno chiuse. La dimensione degli occhielli, ed arpioni od altro ecc., sarà formata in modo che non possa essere di nocumento ai passeggi.

Li contravventori al presente paragrafo saranno multati dalle lir. 5 alle lir. 50, a seconda dei casi.

7. Resta fin d'ora e per sempre proibito di fare uso di qualunque sporto o risalto, niuno eccettuato, e venendo il caso che le attuali ante delle botteghe avessero bisogno d'essere riparate dovranno essere tolte e sostituite altre da aprirsi nell'interno, previa la descrizione delle opere da sottoporsi alla sanzione della Deputazione del pubblico ornato.

8. Il riparto delle opere pel ritiro degli sporti di cui all'articolo 1 è il seguente:

A. Entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso saranno levati tutti gli sporti esistenti nelle contrade -- portici di s. Cecilia -- Maraviglie -- Crocifisso e tutti quelli cadenti sotto la parrocchia di s. Fedele.

B. Entro quattro mesi tutti quelli esistenti sotto la parrocchia del Duomo a riserva di quella porzione di parrocchia di s. Eusebio ultimamente aggregata al Duomo.

C. Entro sei mesi tutti quelli esistenti sotto la restante parte delle parrocchie di s. Donnino e la vecchia di s. Eusebio.

D. Entro otto mesi tutti quelli esistenti sotto la parrocchia di s. Bartolomeo.

E. Entro dieci mesi tutti quelli esistenti sotto le parrocchie di s. Agata e s. Agostino.

F. Entro un anno tutti quelli esistenti nelle parrocchie della ss. Annunziata e s. Giorgio, e nel restante del comune.

9. Dopo la scadenza dei termini di sopra prefissi mediante visita da eseguirsi alle strade, piazze ecc., che devono essere sgombrate si rileveranno le quantità e qualità delle opere inesequite od imperfettamente fatte e verrà intimata ai contravventori l'esecuzione delle opere stesse da farsi in un limitato tempo non maggiore di giorni quindici, trascorso il quale e trovandosi tuttavia inadempite in tutto od in parte le indicate opere, verranno eseguite a tutta spesa dei morosi, ai quali inoltre sarà inflitta la multa non maggiore di lir. 75.

10. Ciò non ostante può darsi sia per la sicurezza delle case, sia per la loro località o per qualche altro particolare motivo, che non si possa effettuare l'ordinata rimozione di qualche sporto o risalto. Chi credesse trovarsi in tali circostanze dovrà presentare a quest'ufficio la sua petizione descrivente l'oggetto che si vuol conservare, precisando la località corredata dalle ragioni, onde la Congregazione Municipale, sentita la Deputazione all'ornato, possa farsene carico o per la conferma o per quelle modificazioni che crederà opportune.

11. Qualora taluno si credesse gravato dalle decisioni della Congregazione Municipale dovrà, entro quattordici giorni dalla ricevuta notificazione, presentare i suoi riclami alla Congregazione stessa, la quale si farà sollecita di avvanzarli, in un cogli atti, alla I. R. Delegazione Provinciale per la definitiva decisione da osservarsi inappellabilmente.

Chi non riclamasse entro il suddetto termine s'intenderà annuente alle intimazioni fattegli rimosso qualunque appello.

12. Giova far risovvenire che i veglianti regolamenti prescrivono che non si può fabbricare, nè restaurare tanto internamente, quanto esteriormente senza preventivamente presentare alla Autorità politica locale i disegni colla descrizione delle opere che s'intendono eseguire, affine di ottenere il permesso, per non vedersi costretti alla sospensione del lavoro, oltre all'incorrere nelle penali e multe portate dai regolamenti stessi.

13. Le multe cederanno per la metà a beneficio della Casa d'industria, e l'altra metà a vantaggio della Comune o per chi potrà meritarsi dei premj.

14. Li commessi, veglianti e qualunque pubblico ufficiale sono specialmente incaricati di verificare in via regolare tutte le mancanze che si commettessero, facendone immediato rapporto.

Como, dal Palazzo Municipale 29 agosto 1820.

L. CAROVE Podestà

G. B. LURASCHI Assessore

R. SIRONI Segretario.